

**S.U.S.O**  
**Sindacato Unitario Specialità Ortognatodonzia**  
**SEDE NAZIONALE**  
**Largo Re Umberto, 104 – tel 011 50.28.20 – fax 011 50.31.53 – 10128 TORINO**  
**Orario 8.30/12.30 – 15/19**  
**E mail: [susosindacato@libero.it](mailto:susosindacato@libero.it) - sito web: [www.suso.it](http://www.suso.it)**

**CIRCOLARE INFORMATIVA**

**NUOVA LEGGE SULLA SICUREZZA E L'IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO – D.Lgs 81/2008**

Il 15/05/2008 è entrato in vigore il Decreto Legislativo numero 81, che disciplina ex novo la normativa sulla sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro.

Tale decreto abroga le seguenti norme:

D.Lgs 626/94	DPR 547/55	DPR 303/56	DPR 164/5	Art. 36 bis, cc. 1 e 2 del D.L. 223/06
D.Lgs. 494/96	D.Lgs 493/96	D.Lgs. 187/05	D.Lgs 277/91	Artt. 2,3,5,6,7 della L. 123/07

Il nuovo testo, che si presenta alquanto complesso ed articolato, è stato formulato con il proposito di racchiudere in un unico testo normativo diverse leggi in materia di sicurezza sul lavoro, alcune delle quali sopravvivevano dagli anni cinquanta.

Molte disposizioni del nuovo testo, tuttavia, sono al momento inapplicabili, in quanto sottoposte all'emanazione di decreti attuativi e chiarimenti ministeriali. Sono inoltre annunciate modifiche a breve.

Confermate le pesanti sanzioni previste con la Finanziaria 2007.

La tabella sottostante mostra in sintesi le principali novità ed i principali adempimenti che devono essere attuati all'interno di ciascuna unità produttiva.

Vista la complessità della nuova legge, ulteriori e più specifiche informazioni saranno fornite dai tecnici.

Adempimento - Novità	Note
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ampliato il campo di applicazione relativo alla tutela dei lavoratori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>La tutela è ora relativa a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia contrattuale (interinali, co.co.pro., etc)</b></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prevista l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale legato a violazioni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro</li> </ul>	<p>In attesa di apposito decreto, le principali violazioni che possono fare scattare il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata elaborazione documento di valutazione del rischio;</li> <li>- Mancata elaborazione del piano di emergenza;</li> <li>- Mancata formazione e addestramento;</li> <li>- Mancata nomina del RSPP</li> <li>- Mancata elaborazione di POS e PSC;</li> <li>- Mancate misure di prevenzione in cantiere edile (Es. il non uso della cintura di sicurezza laddove previsto);</li> <li>- Mancata protezione da rischio elettrico;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ampliati gli obblighi del Datore di Lavoro</li> </ul>	<p>Tra questi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la comunicazione annuale all'INAIL del RLS,</li> <li>- la comunicazione all'INAIL degli infortuni che comportano l'assenza di almeno un giorno, escluso quello dell'evento (dal 01/01/09);</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definito il concetto di "preposto"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il preposto dovrà essere specificatamente formato;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavori in appalto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulazione da parte del committente del Documento Unico di Valutazione dei Rischi, in caso di rischi da interferenze tra i vari appaltatori;</li> <li>- Indicazione dei costi relativi alla sicurezza;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutazione di tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il documento deve avere <b>data certa</b> e riguardare anche i rischi collegati allo stress lavoro-correlato e quelli connessi ad età, genere, provenienza dei lavoratori</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Adozione della responsabilità amministrativa delle Società anche in materia di sicurezza sul lavoro (art. 30)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Le aziende che non adotteranno un modello di organizzazione e di gestione, potranno, in caso di omicidio colposo o lesione grave/gravissima colposa (connesse a negligenze in materia di sicurezza sul Lavoro), subire sanzioni a partire da 62.500 euro fino a 1.500.000 euro</b></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il Datore che svolge le funzioni di RSPP dovrà seguire corsi di durata compresa tra 16 e 48 ore, con obbligo di aggiornamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In attesa di Decreto attuativo che disciplini la durata della formazione</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle Aziende, i cui lavoratori non avranno nominato un RLS interno, verrà assegnato un RLS territoriale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In attesa di maggiori chiarimenti da parte degli Organismi Paritetici</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assegnati maggiori poteri ai RLS che dovranno altresì ricevere una formazione più specifica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In attesa di maggiori chiarimenti</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rafforzato il concetto di informazione formazione ed addestramento per i lavoratori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In attesa di Decreto attuativo che disciplini la durata della formazione</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il datore di lavoro dovrà inoltre assicurarsi della comprensione della lingua da parte dei lavoratori stranieri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La formazione dovrà essere verbalizzata nel libretto formativo del cittadino</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Verrà abolito</b> il registro infortuni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In attesa di Decreto attuativo che disciplini le nuove modalità di registrazione, rimane al momento in vigore il registro</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le visite mediche non possono essere effettuate in <b>fase preassuntiva</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Occorrerà assumere, sospendere il lavoratore, disporre le visite di idoneità ed infine ammetterlo al lavoro.</li> <li>- Questo vale anche per gli apprendisti, pur non essendo coerente con le norme per la loro assunzione.</li> </ul>

